



**RegioneAutonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol**

**Region Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali
Abteilung II – Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

Ufficio Enti locali, elettorale e competenze ordinamentali
Amt für örtliche Körperschaften, Wahlen und Ordnungsbefugnisse

Tel: 0461 201037 / 0461 201207 / 0461 201328 / 0461 201292

e-mail: entilocali@regione.taa.it / elettorale@regione.taa.it

pec: ripaist@pec.regione.taa.it / elettorale@pec.regione.taa.it



Numero di protocollo e data di registrazione associati al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.

Protokollnummer und Registrierungsdatum sind dem Dokument als Metadaten zugeordnet (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 3.12.2013, Art. 20). Gegenstand der zertifizierten E-Mail bzw. beigefügte Dateien überprüfen.

CIRCOLARE N. 10/EL/2022

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino-Alto Adige

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali

Al Consorzio dei comuni trentini

Al Consorzio dei comuni
della provincia di Bolzano

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino-Alto Adige

Oggetto: Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.).

Con decreto del Presidente della Regione di data 18 novembre 2022, n. 26 è stato emanato il *“Regolamento ricognitivo concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1 gennaio 2023 (art. 68.1, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)”*.

Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 24 novembre 2022, n. 47 supplemento n. 2 ed entra in vigore il 9 dicembre 2022:

link: [DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26](#)

Tale regolamento è stato adottato al fine di coordinare in un unico testo normativo la disciplina contenuta nel nuovo articolo 68.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. (da ora CEL) "Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione", introdotto con la legge regionale 1 agosto 2022, n. 5 (legge di assestamento), e le disposizioni contenute nel regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2020-2025 emanato con DPRReg. n. 18 febbraio 2020, n. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, pertanto, la disciplina relativa alle indennità di carica degli amministratori locali sarà da rinvenirsi unicamente nel regolamento ricognitivo emanato con DPRReg. di n. 26 del 2022, in quanto a decorrere dalla medesima data cesserà l'efficacia delle disposizioni contenute nel DPRReg. n. 7 del 2020.

Il regolamento ricognitivo mantiene di fatto inalterato l'impianto di fondo e la disciplina del precedente regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2020-2025, prevedendo alcune ma significative novità.

1. MISURA INDENNITÀ

Il primo elemento di novità riguarda la **misura delle indennità**.

L'articolo 68.1 del CEL ai commi 1 e 3 individua la misura o le percentuali di aumento delle indennità dei sindaci dei comuni della regione Trentino-Alto Adige a decorrere dal 1° gennaio 2023, prevedendo quale unica eccezione a tale decorrenza l'indennità del sindaco del comune di Trento il cui importo aggiornato ad euro 11.040 mensili trova applicazione dal 1° gennaio 2024.

L'importo aggiornato delle indennità di carica dei sindaci è indicato nella tabella A per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e nella tabella B per i sindaci dei comuni della provincia di Bolzano. Le tabelle sono allegate al regolamento ricognitivo.

Si ricorda che la revisione dell'importo dell'indennità dei sindaci comporta necessariamente il conseguente adeguamento delle indennità previste per i vicesindaci e gli assessori comunali secondo le percentuali riportate, rispettivamente, nelle tabella C ed E per i comuni della provincia di Trento e nelle tabelle D e F per i comuni della provincia di Bolzano.

Si evidenzia, a tale riguardo, che in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 68.1 è stata variata la misura percentuale delle indennità di carica degli assessori dei comuni della provincia di Bolzano appartenenti alle seguenti classi demografiche (come evidenziato nella tabella F):

- fino a 700 abitanti;
- da 701 a 1.200 abitanti;
- da 1.201 a 2.000 abitanti;
- da 17.501 a 30.000 abitanti;
- da 30.001 a 50.000 abitanti.

Preme chiarire che non hanno subito variazioni di importo le indennità di carica dei sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (a eccezione dell'indennità del sindaco del comune di Trento a decorrere dal 2024) e dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per i quali sindaci sono state confermate le indennità previste nel DPRReg. n. 7 del 2020.

2. VARIAZIONE DELLA FASCIA DI APPARTENZA

Il regolamento in oggetto, inoltre, ridetermina la misura dell'indennità di carica per tener conto delle **variazioni della fascia di appartenenza del comune** derivante da riclassificazione della sede segretariale o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2020 rispetto a quanto era previsto dal DPR n. 7/L del 2020:

- in caso di passaggio in una fascia superiore viene attribuita l'indennità più bassa prevista per quella fascia;
- nel caso di variazione negativa della popolazione residente che comporterebbe il passaggio in una fascia inferiore, **viene transitoriamente confermata l'indennità prevista dal DPR n. 7 del 2020 fino al turno generale del 2025.**

3. NUOVA FASCIA DEI COMUNI 5.001 – 10.000 ABITANTI DI CLASSE SEGRETARIALE SUPERIORE ALLA TERZA. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. INCARICO A TEMPO PIENO

Si richiama l'attenzione sull'articolo 7 del regolamento ricognitivo in quanto introduce una disposizione innovativa relativamente alla corresponsione dell'indennità di carica dei sindaci nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 di classe segretariale superiore alla terza.

Infatti per le indennità dei soli sindaci rientranti in questa categoria si applica la disciplina prevista dall'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5, del regolamento medesimo. In virtù di questo rinvio all'articolo 6 del regolamento **ai sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 5.001 abitanti e fino ai 10.000 e di classe segretariale superiore alla terza spetta l'indennità di carica nella misura piena solo se gli stessi svolgono l'incarico a tempo pieno.** L'incarico si considera svolto a tempo pieno qualora comporti un impegno non inferiore a 1.200 ore annuali. Il sindaco dovrà dichiarare di svolgere l'incarico politico a tempo pieno e sarà suo onere autocertificare di aver effettuato il numero minimo di ore richieste (1.200 ore) annualmente. Nel caso in cui l'incarico non sia svolto a tempo pieno, l'ammontare dell'indennità di carica sarà ridotta di 1/5. Tale decurtazione si applica anche nell'ipotesi in cui il sindaco, pur avendo dichiarato di assumere l'incarico a tempo pieno, non lo abbia autocertificato oppure abbia autocertificato lo svolgimento di un numero di ore inferiore alle 1.200 richieste su base annuale. In quest'ultima ipotesi si provvederà a recuperare l'importo eccedente e non spettante a valere sulle indennità corrisposta nell'anno successivo.

L'articolo 7 nel richiamare l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del regolamento non rinvia al comma 6 del medesimo articolo. Il mancato richiamo a questo comma è da ricollegare ad un mero errore materiale in sede di stesura dell'articolo 68.1 del CEL. Si anticipa, a tal proposito, che nel disegno di legge della legge collegata alla legge di bilancio della Regione per il 2023 è prevista una modifica dell'articolo 68.1, comma 10, con l'estensione anche per l'indennità dei sindaci dei comuni della provincia di Trento con popolazione compresa tra i 5.001 ed i 10.000 e di classe segretariale superiore alla terza della previsione per cui **le ore di permesso retribuito non si considerano ai fini dell'effettuazione delle 1.200 ore annuali.**

4. GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI

Si ricorda, inoltre, di prestare attenzione ai **nuovi importi relativi al gettone di presenza** per i consiglieri comunali previsti nella tabella I allegata al regolamento ricognitivo. Infatti dando applicazione all'articolo 68.1, comma 11, del CEL sono stati aumentati del 10 per cento gli importi dei gettoni per i consiglieri comunali fissati dal precedente DPR n. 7 del 2020.

5. AMMINISTRATORI COMUNITÀ DELLA PROVINCIA DI TRENTO

La disciplina delle indennità di carica degli amministratori delle comunità della provincia di Trento non ha subito modifiche con la legge di assestamento del 2022. Tuttavia si anticipa, fin d'ora, che nel disegno di legge regionale di stabilità 2023 è previsto un aumento del 20 per cento degli importi fissati nella tabella L del DPRReg. 18 febbraio 2020, n. 7. Su questo punto sarà cura della scrivente Ripartizione fornire ulteriori chiarimenti mediante specifica circolare.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 24 relativo alla **decorrenza del regolamento** ricognitivo. Tale norma stabilisce la decorrenza delle disposizioni ivi contenute a far data dal 1° gennaio 2023, chiarendo che con la medesima decorrenza cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nel DPRReg. n. 7 del 2020. Unica eccezione a tale decorrenza è rappresentata dalla nuova disciplina per la determinazione dell'indennità di carica degli amministratori del comune di Trento che troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2024.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
Loretta Zanon

firmata digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).

Allegati: DPRReg. 18 novembre 2022, n. 26

Per ulteriori informazioni sono a disposizione:

Paolo Franceschi tel. 0461 201037 e-mail paolo.franceschi@regione.taa.it.

Morena Toccoli tel. 0461 201040 e-mail morena.toccoli@regione.taa.it

MT

La traduzione in lingua tedesca della presente circolare sarà inviata ai comuni e agli altri enti della provincia di Bolzano prima possibile.